

ORDINANZA MUNICIPALE SUI GABBIANI E PICCIONI

Il Municipio di Locarno, richiamati gli artt. 107 lett. b) e c) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), gli artt. 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), l'art. 52 cpv. 2 lett. d) del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (stato 14 luglio 2023), l'art. 112 del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990,

o r d i n a:

Art. 1

Oggetto e scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal rischio di diffusione di malattie virali trasmesse all'uomo da gabbiani e/o piccioni tramite un controllo sulla popolazione degli stessi. Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di colonie eccessivamente numerose di gabbiani e/o di piccioni.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

Art. 3

Foraggiamento

Il foraggiamento dei gabbiani e/o dei piccioni sul territorio giurisdizionale di Locarno, è vietato. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati e segnalati al Municipio.

Art. 4

Piccionaie

Il Municipio di Locarno provvederà, se ritenuto opportuno, alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati e controllati.

Art. 5

Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. della LOC.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 5504 del 26 settembre 2023. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 2 ottobre 2023 al 2 novembre 2023. Entrata in vigore: 3 novembre 2023.